PROVINCIA

DI

Torino

COMUNE

DI

FROSSASCO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

per i Comuni

CASA EDITRICE
DITTA R. NOCCIOLI - EMPOLI
1930 - IX

REGOLAMENTO

TITOLO I.
Servizio di Polizia

ART. 1.

Il servizio di polizia rurale ha per scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da enti, istituti ed associazioni per l'interesse in genere della cultura agraria, nonchè di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed incremento dell'industria stessa.

ART. 2.

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Podestà, coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di polizia municipale e viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e funzionari di cui ~~all'art. 16~~ del codice di procedura penale, dagli agenti giurati delle società legalmente costituitesi per la tutela degli interessi agrari, e dai militi della Milizia Forestale e della Milizia della strada, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

ART. 3.

Gli agenti delle società private, legalmente costituite, sono subordinati agli ordini del Podestà e devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

all'art. 221.

ART. 4.

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono attenersi alle prescrizioni degli ~~articoli 167, 168, e dell'art. 171~~ del codice di procedura penale.

All'infuori dei casi di flagrante e quasi flagrante reato gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di un mandato scritto dal Podestà.

ART. 5.

Al Podestà, oltre ai poteri che ai sensi dell'art. 153 del T. U. legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, N. 148, gli sono demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 Marzo 1865 N. 2248 allegato *F* per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali.

TITOLO II.

CAPO I.

Della proprietà e dei furti campestri

ART. 6.

È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui ~~all'art. 427~~ del codice penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minore danno possibile.

ART. 7.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti,

AGGIUNTE – OSSERVAZIONI

...rt. 222-223 e dell'art. 227-

...l'art. 637

deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

ART. 8.

L'esercizio della caccia sui fondi di proprietà altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 712 del codice civile dell'art. 439 del codice penale e dalle leggi particolari che la contemplano.

ART. 9.

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli art. 579, 581, 582 del codice civile.

ART. 10.

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, antagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

ART. 11.

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

dell'art. 624 -

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta, agli agent

ART. 12.

I frutti caduti dalle piante, ancorchè situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 13.

Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare l'ufficio municipale denunziando la relativa partita.

ART. 14.

Chiunque assume bestiame a soccida semplice « articolo 1669 del codice civile » deve informare l'ufficio comunale denunziando la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 1

Gli agenti di polizia quando sorprendono, in campagna, persone che abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, devono operare il fermo e fare immediato rapporto all'ufficio di polizia municipale per l'eventuale denunzia di furto.

Capo II.
Dei Pascoli

Art. 16.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, in ogni altro caso il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

Art. 17.

È vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi laterali.

Art. 18

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni dell'art. 713 del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

Art. 19.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

ART. 20.

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 21.

I pastori, i caprai ed i margari transitanti entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunziare all'ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza.

Qualsiasi mutamento deve essere denunziato, entro 24 ore, all'ufficio comunale.

ART. 22.

caprai, con più di tre capre, sono tenuti a fare la denunzia all'ufficio comunale agli effetti della legge 16 Giugno 1927, N. 1123. e Legge 3 luglio 1930 n. 1080

ART. 23.

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del Regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, N. 533 e delle ordinanze prefettizie in vigore.

ART. 24

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono sospetti oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, saranno denunziati all'autorità di P. S. per il

rimpatrio ai sensi dell'art. 158 del T. U. legge di P. S. 6 Novembre 1926, N. 1848.

ART. 25.

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento pel il godimento in natura dei beni.

CAPO III.
Industria del latte

ART. 26.

Chiunque intende esercitare l'industria del latte deve quindici giorni prima darne partecipazione all'autorità comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'ufficiale sanitario.

ART. 27.

Nell'industria del latte si devono osservare le disposizioni del regolamento 9 Maggio 1929, N. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonchè, per quanto le interessano, le norme del regolamento comunale d'igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 Marzo 1928, N. 858 e dal Decreto Ministeriale 20 Maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

dell'art. 137 -

Art. 25

Per la produzione e la vendita del latte, destinato al consumo diretto, si osservano le disposizioni del Regolamento 9 maggio 1929 n. 992 -

TITOLO III.

CAPO I.

Strade e acque

ART. 28.

È vietato di fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

È pure vietato di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, cogli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

ART. 29.

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.

Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

ART. 30.

È vietato di lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, dietro il consenso della competente autorità.

ART. 30

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella.

Di notte devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

ART. 31

I fossi e le strade comunali e rurali devono a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati tenuti per consuetudine, essere espurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuranza, o di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine prescrittogli dal comune, l'amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 32

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico del comune.

ART. 33

Per i piantamenti degli alberi, siepi, lateralmente alle strade, e la cultura dei terreni e bosco devono osservarsi le prescrizioni degli art. 69 e 71 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F.

ART. 34

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi per esso nel termine prescrittogli dal Comune, l'amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, fermo restando la contravvenzione accertata.

ART. 35

I confrontanti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

ART. 36

Sono inoltre applicabili alla polizia stradale le disposizioni del regolamento generale 2 Dicembre 1928 N. 3179.

ART. 37

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

ART. 38

Sono vietate le derivazioni abusive. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l' abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde. le variazioni o guasti ai riparl o manufatti posti lungo i corsi d' acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell' acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di fare opere per rendere malagevoli passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

ART. 39

È vietato d'inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi di acqua, sia pubblici che privati le materie putride dei condotti scaricatori.

ART. 40

I proprietari degli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade; sono obbligati ad impedire la espansione dell' acqua sulle medesime, ed ogni guasto al corso stradale e sue pertinenze. La infrazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno un controfosso.

ART. 41

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. È vietato di lavare in essi il bucato e di introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è

vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

ART. 42

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico, e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

CAPO II.
Malattie delle piante e del bestiame

ART. 43

Nel caso di comparsa di animali nocivi, crittogame, ruchi ed altri insetti dannosi nella campagna, l'autorità deve uniformarsi alle norme sancite dalla legge 3 Gennaio 1929, N. 94, relativa alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari, nonchè alla costituzione dei consorzi facoltativi ed obbligatori tra i proprietari planticultori

ART. 44

Viene fatto obbligo ai proprietari di denunciare la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri insetti dannosi alle piante, nonchè le malattie ed i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo queste essere determinate da insetti malefici all'agricoltura) all'autorità comunale perchè questa possa eseguire le verifiche del caso e prendere i provvedimenti di cui all'articolo precedente.

ART. 45

Verificandosi casi di malattie parassitarie delle piante, i proprietari non potranno asportare altrove le piante senza un certificato di immunità da rilasciarsi dall'ufficio comunale

ART. 46

Ai fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono essere bruciati o ugualmente distrutti non oltre il mese di Marzo.

ART. 47

Importando favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli uccelli. È parimente vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ART. 48

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, compresa fra quelle indicate dall'art. 1 del golamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 N. 533 e nell'ordinanza ministeriate 30 Novembre 1918.

ART. 49

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti d'esserlo dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

ART. 50

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914, N. 533 e istruzioni annesse 20 Giugno 1914.

ART. 51

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aereate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco ed altra materia.

È vietato tenere il pollaio nelle stalle.

CAPO III.

Case coloniche

ART. 52

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ART. 53

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono avere

alcuna comunicazione diretta col fienile o depositi d'altro combustibile, nè con la stalla.

È vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

ART. 54

Le abitazioni devono essere costruite in muratura con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

ART. 55

I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, astratta dai pozzi, cisterne ecc.

ART. 56

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri oppure in bottini mobili, e se si tratta di case isolate nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

ART. 57

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle prescrizioni ~~della legge 23 Giugno 1927, N. 1155 e secondo le modalità del decreto prefettizio, emanate in base alla legge stessa~~.

AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

del R. D. L. 1 dicembre 1930 n. 1682

ART. 58

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dei corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

ART. 59

I cani a guardia degli edifizi rurali, siti in prossimità delle strade, di giorno non possono essere lasciati liberi se hanno il vizio di avventarsi contro le persone e gli animali.

TITOLO IV.
Penalità

ART. 60

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli art. 226, 227, 228 del T. U. legge comunale e provinciale 4 Febbraio 1915, N. 148, modificati dagli articoli 70, 71, 72 del R. D. 30 Dicembre 1923, N. 2839.

ART. 61

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno applicate le norme della procedura stabilita dal R. D. L. 23 Maggio 1924, N. 867.

ART. 62.

Nei casi di contravvenzione alle norme di polizia stradale del R. D. L. 2 Dicembre 1928, N, 3179 si applicheranno per l'accertamento, per la conciliazione, per le ammende, per i proventi ecc. le disposizioni del decreto stesso.

I contravventori alle disposizioni sull'industria del latte saranno puniti ai sensi dell'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'art. 14 della legge 23 giugno 1927, n, 1070, dell'art. 218 del testo stesso e dello art. 5 della legge 18 dicembre 1927, n. 2501, senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli art. 319-320-322 del codice penale e dell'applicazione delle disposizioni, in materia di contravvenzione, contemplati dal regolamento d'igiene.

ART. 63.

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni ~~dell'art. 60~~ del codice penale.

ART. 64

Agli agenti, i quali hanno accertata la contravvenzione spetta il terzo dei proventi introitati sulle penalità pecuniarie.

Disposizioni transitorie

ART. 65.

Il presente regolamento andrà in vigore dopo la definitiva omologazione ai sensi dell'art. 217 del T. U. L. comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

dell'art. 196

ART. 67.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi per un termine perentorio, dalla autorità municipale.

ART. 68.

Copia del presente regolamento è visibile negli uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

Adottato dal Podestà con deliberazione 23 luglio 1939 X.
pubblicata all'albo pretorio il giorno 24-7-1939 X

Il Podestà

Il Segretario Comunale
dott. Giulio Fignatelli

Approvato dalla G. P. A. con decisione del 29-9-1939 X
Div. 3./A N. 43547/2816

Il Prefetto Presidente
f.to Marongiu

Pubblicato all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 129 del regolamento 12 Febbraio 1911 N. 197 dal giorno dieci
al giorno 25 ottobre 1939 X.

Il Segretario Comunale

Omologato ai sensi dell'art. 227 della legge comunale e provinciale 4 Febbraio 1915, N. 148, come da comunicazione prefettizia del ..... N. .....

Il Podestà

Il Segretario Comunale

DECRETI fondamentali del concorso annuale per « La Vittoria del Grano ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 Dicembre 1927

Norme per l'organizzazione, la propaganda e l'espletamento del concorso nazionale per la vittoria del grano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
di concerto con
I MINISTRI PER L'ECONOMIA NAZIONALE
E PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti 29 Luglio 1925, N. 1316; 3 Gennaio 1926, N. 30; 17 Febbraio 1927, N. 311 e 17 Marzo 1927 N. 407;

Visto il Regio decreto 1° Maggio 1927, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, registrato alla Corte dei Conti il 26 Luglio 1927, registro 6, Ministero Economia Nazionale, foglio N. 35, e l'art. 2 del proprio decreto 18 Luglio 1927, di concerto col Ministro per l'Economia nazionale, registrato alla Corte dei Conti il 6 Ottobre 1927, registro N. 7, Ministero economia nazionale, foglio 154;

DECRETA:

ART. 1.

Il concorso nazionale per la vittoria del grano, a partire dall'annata agraria 1928-1929, consterà di due gare. Una di esse ha carattere provinciale, l'altra carattere nazionale.

Il concorso per entrambe le gare, è bandito con decreto del Capo del Governo, contenente tutte le condizioni del concorso stesso, secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Nella gara provinciale i premi saranno distinti, obbligatoriamente, in tre categorie: per grandi aziende, per medie aziende e per piccole aziende.

Alla gara nazionale partecipano soltanto tre concorrenti per ciascuna Provincia e cioè quelli che hanno conseguito il primo premio nella rispettiva categoria della gara provinciale.

ART. 3.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria provvede a dare diffusione, nella propria provincia, al bando del concorso e cura la raccolta delle domande, l'istruttoria ed il controllo di esse a mezzo della Cattedra ambulante di agricoltura.

Commissione giudicatrice della gara provinciale è la Commissione provinciale per la propaganda granaria.

ART, 4.

Il giudizio nella gara provinciale, si basa essenzialmente sulle buone norme di coltivazione, seguite dai concorrenti e sulla continuità di esse; con obbligatorio riguardo ai fatti seguenti;

a) adozione di razionali rotazioni;

b) stabulazione di animali:

c) lavorazioni estive del terreno;

d) concimazioni dirette e indirette;

e) adozione di sementi selezionate e di razze elette;

f) adozione della semina a righe,

g) cure culturali praticate.

Nel giudizio devono tassativamente risultare gli accertamenti in merito ai punti sopra stabiliti, nonchè i

principali dati sull'ordinamento tecnico-economico dell'azienda.

Gli accertamenti stabiliranno anche il dato approssimativo del raccolto prevedibile, nell'imminenza della mietitura.

ART. 5.

La gara nazionale sarà giudicata da una Commissione composta da due rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da due rappresentanti della Federazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, da due componenti del Comitato permanente del grano e sarà presieduta dal vice presidente per il Comitato permanente del grano ed in sua assenza dal Sottosegretario di Stato all'Economia Nazionale.

Funzionerà da Segretario il Capo dell'ufficio concorso della vittoria del grano per l'Ente nazionale delle cattedre.

Gli elementi per il giudizio saranno quelli raccolti a norma dell'art. precedente, nelle gare provinciali e potranno essere integrati da accertamenti ulteriori e dagli occorrenti criteri di relatività, a giudizio della Commissione.

ART. 6.

I concorrenti che siano già stati premiati negli anni precedenti non potranno conseguire nuovi premi, sia nella gara provinciale che in quella nazionale, se non avranno dimostrato coi risultati raggiunti di avere aumentato e migliorato la loro produzione.

ART. 7.

Alle spese per il concorso nazionale a partire dalle annate agrarie 1928-1929 si provvederà con gli stanzia-

menti inscritti allo stato di previsione della spesa del nistero dell'economia nazionale per gli esercizi finanziari dal 1928-1929 al 1930-931, in forza dell'art. 1 del R. D. Legge 29 Luglio 1925, N. 1316 e dell'art. 1 del R. D. L. 3 Gennaio 1926, n. 30.

ART. 8.

Per entrambe le gare di cui agli articoli precedenti le spese di qualsiasi natura per l'organizzazione, la propaganda e l'espletamento del concorso non dovranno superare, per ogni annata, la somma di L. 300.000, restando riservata, per i premi ai concorrenti, la somma complessiva di L. 1.700.000 per ciascun anno.

La gestione amministrativa del concorso nazionale e la sua organizzazione restano affidati all'Ente nazionale per le Cattedre Ambulanti di agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Roma, addì 30 Dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

Il Ministro per l'Economia Nazionale
BELLUZZO

Il Ministro per le Finanze
VOLPI

REGIO DECRETO 5 Aprile 1928, N. 830

Estensione alla Libia delle disposizioni legislative concernenti il concorso nazionale per la vittoria del grano.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica della Libia in data 26 Giugno 1927, N. 1013;

Visti i Regi Decreti legge 29 Luglio 1925, N. 1316, 3 Gennaio 1926, N. 30 e 17 Marzo 1927, N. 407;

Udito il Consiglio Superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'economia nazione e per le colonie;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Sono estesi alle Colonie dell'Africa Settentrionale l'art. 1 del R. D. Legge 29 Luglio 1925, N. 1316, l'art. 1 del R. Decreto Legge 3 Gennaio 1926, N. 30 e l'art. 2 del R. Decreto Legge 17 Marzo 1927, N. 407.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque tti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 Aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO - FEDERZONI